

AON

Copertura assicurativa

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
SECONDO RISCHIO /FOLLOWING FORM della RCT/O

La presente polizza è stipulata tra

AIPO

e
Società

Scheda di polizza

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	Agenzia Interregionale per il Fiume Po
SEDE LEGALE	Via Garibaldi 75 - 43121 PARMA
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	92116650349
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 30/06/2025 Scadenza: alle ore 24 del 30/06/2028
PERIODI DI ASSICURAZIONE SUCCESSIVI AL PRIMO	30/06
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
FRAZIONAMENTO	Annuale
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A. – Filiale di Bologna
ALIQUOTA PROVVIGIONALE	8%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	
<p>Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto;✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato;✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.	

Sezione I

Definizioni

Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	La persona fisica e/o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di assicurato: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il Contraente (Ente pubblico); ✓ tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale per le proprie attività compresi amministratori prestatori di lavoro in genere, dirigenti, quadri, impiegati, tecnici, operai, lavoratori interinali, volontari, stagisti, borsisti, tirocinanti, studenti, apprendisti, allievi, personale comandato o in avvalimento da altri enti o aziende, personale inviato in comando o in avvalimento presso altri enti o aziende, lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità e soggetti aderenti a percorsi di inserimento al lavoro e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo anche se l'attività viene svolta presso soggetti terzi, le associazioni dopolavoristiche, ricreative, di volontariato e i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno	Il danno corporale e il danno materiale di seguito definiti. Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni e/o morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale. Danno materiale: distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà e/o uso.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 28/2010).
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro o dipendenti	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si

avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:

- ✓ quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;
- ✓ quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente.

Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti (a esempio stagisti e tirocinanti) deve intendersi a ogni effetto riferito a dipendenti o prestatori di lavoro. Si intendono parificati ai dipendenti i soggetti impiegati presso l'Ente in lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità, nonché i soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l'erogazione di pubblici servizi.

Retribuzione annua	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il Contraente eroghi al dipendente a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo) risultanti dai libri paga, compresi compensi agli amministratori.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Deve intendersi quale unico sinistro anche l'evento dannoso che causi danni contestualmente e/o contemporaneamente a più soggetti.
Sinistro in serie	<p>Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono manifestati in momenti diversi e ancorché le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ agli effetti del massimale e/o del sottolimito previsto per la garanzia interessata; ✓ agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia. <p>Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sotto limite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l'evento dannoso.</p>
Società – Compagnia Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Sezione II

Attività e caratteristiche del rischio

L'attività svolta dal Contraente / Assicurato è la seguente:

- servizio di navigazione interna per le Regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia;
- gestione e manutenzione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate;
- progettazione ed esecuzione degli interventi sulle opere idrauliche e relative infrastrutture ivi compresa la relativa direzione lavori;
- Servizio di Polizia Idraulica e Servizio di Piena;
- interventi di stabilità arginale e di tutela delle opere idrauliche;
- interventi di difesa del territorio e di tutela ambientale in genere;
- manutenzione delle idrovie e drenaggio fluviale;
- gestione e manutenzione delle infrastrutture fluviali e idroviarie;
- monitoraggio e gestione delle vie fluviali;
- produzione e manutenzione della segnaletica fluviale

Sezione III

Condizioni generalі e particolari di assicurazione Massimali

Art. 1 Clausola di secondo rischio

Premesso che l'**Assicurato** ha dichiarato che, contemporaneamente alla presente **Polizza** e per lo stesso rischio esiste altra **Assicurazione** presso la Spett.lecon **Polizza**,..... scadenza, fino alla concorrenza dei seguenti massimali e limiti:

- A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
€ 12.000.000,00 per Sinistro, persona, cose
- B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (iscritti o non all'INAIL)
€ 12.000.000,00 per ogni Sinistro con il sottolimito di € 6.000.000,00 per Prestatore di lavoro infortunato
- C) RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI **GARANZIA NON OPERANTE**

Si conviene che la presente **Assicurazione** viene prestata a secondo rischio in eccesso ai suddetti massimali (Attachment Point) in base alle Condizioni Generali e Particolari tutte della **Polizza** sopra indicata e per i seguenti massimali e limiti:

- A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI € 5.000.000,00 per Sinistro / anno
 - con il limite di € 2.000.000,00 per Sinistro / anno per danni derivanti da *interruzioni e sospensioni di attività*, in eccesso a € 2.000.0000 per Sinistro / anno previsti dalla polizza Primary
 - con il limite di € 3.000.000,00 per Sinistro / anno per danni derivanti da *inondazione/alluvione*, in eccesso a € 3.000.0000 per Sinistro / anno previsti dalla polizza Primary
- B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (iscritti o non all'INAIL) **GARANZIA NON OPERANTE**
- C) RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI **GARANZIA NON OPERANTE**

Ciò anche nell'eventualità di annullamento ed inefficienza totale o parziale delle **Polizze** sottostanti, nel qual caso i massimali di tali altre **Assicurazioni** rimarranno a carico dell'**Assicurato**.

Art. 2 Clausola "Following Form"

Copia della **Polizza "a primo rischio"**, il cui testo forma parte integrante delle Norme di **Polizza**, viene allegata alla presente; pertanto, si conviene che la presente **Assicurazione** è soggetta ai medesimi termini, clausole, definizioni, validità temporali, esclusioni ed ogni altra disposizione previsti dalla **Polizza primary** indicata all'**Articolo 1. Clausola di secondo rischio**, della **Scheda di Polizza**, fatto salvo quanto diversamente regolato all'interno della presente **Polizza**.

Resta tuttavia convenuto che relativamente alla **Polizza**:

- ogni modifica ad esse apportate;
- ogni variazione e/o cambiamento nella struttura del Programma Assicurativo cui le suddette **Polizze** fanno parte;
- ogni cambiamento degli Assicuratori di dette **Polizze** sottostanti;

successivamente alla data di decorrenza, dovrà essere comunicata alla Società e non potrà ritenersi automaticamente recepita dalla presente **Assicurazione** che pertanto sarà impegnata solo mediante emissione di apposita appendice.

La presente **Assicurazione** si intende operante anche nell'eventualità di nullità, annullamento e/o inefficacia totale o parziale della **Polizza** sottostante in corso, nel qual caso la parte di risarcimento relativa alla **Polizza** sottostante che risulti non operante, invalida, o diversamente inesigibile rimarrà a carico dell'**Assicurato / Contraente**.

Art. 3 Durata del contratto – proroga – opzione di rinnovo

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella **SCHEDA DI POLIZZA**; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

In caso di proroga della Polizza Primary, sarà facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo **PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, articolo 1, comma 13, convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario. Nell caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative, il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite. Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata di anni 3 (previa adozione di apposito atto), da richiedere alla Società entro la naturale scadenza. Pertanto, a seguito di benestare della Società, questa si impegna a rinnovare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo premio sarà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*.

In caso di diniego da parte della Società resta in ogni caso confermata l'operatività della proroga massima di 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO - PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO*.

Art. 4 Recesso anticipato annuale

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO*.

Art. 5 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

Sezione IV

Esclusioni

Art. 1 Esclusioni

Qualora non siano già previste nella polizza a primo rischio, le seguenti esclusioni si applicano alla presente Assicurazione, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento i danni conseguenti a:

- i danni materiali, lesioni fisiche e/o personali, originati dalla generazione e/o emissione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze in genere da parte di qualsiasi dispositivo. A titolo esemplificativo ma non limitativo: sistemi di telecomunicazione, apparati Wireless o Bluetooth, ricevitori o trasmettitori, portatili o non;
- Guerra e terrorismo;
- Amianto e Silice;
- Organismi Geneticamente Modificati (G.M.O.);
- Sperimentazione di prodotti farmaceutici (Clinical Trials);
- Qualsiasi attività Professionale;
- Sono esclusi inoltre i danni:
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- direttamente o indirettamente causati da, avvenuti in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di Stato;
- derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;

La presente Assicurazione, inoltre, non comprende tutte le garanzie previste dalle Polizze sottostanti ma prestate con sottolimito e/o massimale inferiore all'attachment point della presente Polizza.

Art. 2 Cyber risk event

la presente polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o connesse a:

1.1 attacco informatico o incidente informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco informatico o Incidente informatico; o

1.2 perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, restauro, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi dato informatico, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali dati informatici;

a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza, a meno che non sia soggetto alle disposizioni del paragrafo 5.

2 Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa clausola sia ritenuta non valida o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.

3 La presente clausola sostituisce qualsiasi altra disposizione presente in polizza o qualsiasi altra appendice introdotta successivamente, che abbia rilevanza su un attacco informatico, Incidente informatico o un dato informatico e, se in conflitto con tale disposizione, la presente clausola la sostituisce.

4 Se la Compagnia sostiene che in ragione della presente clausola la perdita subita dall'assicurato non è coperta dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'assicurato.

5 Si precisa inoltre che il paragrafo 1.1 della presente esclusione non si applica in relazione ad alcuna responsabilità effettiva o presunta per e/o derivante da:

5.1 qualsiasi conseguente lesione fisica di terzi (diversa da lesioni mentali, angoscia mentale o malattia mentale); o

5.2 qualsiasi conseguente danno fisico a, o distruzione di, beni di terzi;

derivanti da o risultanti da un incidente informatico, a meno che tale incidente informatico sia stato causato da o sia conseguente a un attacco informatico. Nulla di quanto sopra esposto va inteso quale copertura per una qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a un attacco informatico o a un incidente informatico.

Per sistema informatico si intende:

qualsiasi genere di computer, hardware, software, tecnologia informatica e/o sistema di comunicazione e/o dispositivo elettronico, (inclusendo, ma non limitandosi a, smart phone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, includendo qualsiasi sistema simile ai suddetti o qualsiasi configurazione degli stessi, ed inoltre si intendono inclusi qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione dati, apparecchiature di rete e/o struttura/servizio di backup associata, di proprietà o gestita dall'assicurato o da qualsiasi altra parte.

Per attacco informatico si intende:

un atto non autorizzati, dolosi o criminali o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o la truffa di tali atti che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico.

Per incidente informatico si intende:

I) qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico o

II) qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di correlati guasti o indisponibilità parziali o totali relativi all'accesso, all'elaborazione, all'uso o al funzionamento di qualsiasi sistema informatico.

Per dati informatici:

si intendono le informazioni, i fatti, i concetti, il codice o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma che può essere utilizzata, accessata, elaborata, trasmessa o memorizzata da un sistema informatico.

La presente Assicurazione non copre i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- perdita di, alterazione o danneggiamento di;
- riduzione di funzionalità, di disponibilità o di operazioni di:

computer, hardware, software, programmi, database, microchip, archivi, supporti, circuiti integrati o simili, attrezzature informatiche, conseguenza di un trasferimento (elettronico o altro) compiuto con dolo o negligenza, di programmi di computer contenenti dati dannosi o danneggianti, inclusi ma non limitati a virus, worm, logic bomb o trojan horse e che possono essere identificati come causa del danno, è escluso dalla presente Polizza.

Art. 3 Esclusione Malattie Trasmissibili

Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa Polizza, la stessa non comprende qualsiasi responsabilità per perdite, danni, risarcimenti, infortuni, malattie, decessi, spese mediche e/o generiche, costi di difesa o qualsiasi costo effettivo o presunto, direttamente o indirettamente sostenuto indipendentemente da qualsiasi altra causa che contribuisca simultaneamente o in qualsiasi sequenza che sia originata da, causata da, derivante da, risultante da o in altro modo in

connessione con una qualsiasi malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (sia essa effettiva o percepita) di una malattia trasmissibile.

Ai fini di questa clausola ogni perdita, danno, risarcimento, infortunio, malattia, decesso spese mediche e/o generiche, costi di difesa o qualsiasi costo effettivo o presunto, comprende ma non è limitato a qualsiasi costo per sanare, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare una malattia trasmissibile.

Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo dove:

- a) la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata viva o meno, e
- b) il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi, e
- c) la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni personali, malattia, stress emotivo, danni alla salute umana, benessere umano o danni alla proprietà.

Art. 4 Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Sezione V

Conteggio del premio

Art. 1 Conteggio del Premio

Il premio esposto in Polizza, ancorché forfettario, si intende soggetto a rivalutazione in caso di variazioni nei parametri esposti sulla Polizza Primary in misura superiore al 25%.

Premio annuo imponibile €	Imposte €	Premio annuo lordo €

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)